

REGOLAMENTO DELLE CONVENZIONI
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le convenzioni stipulate dall'Azienda Ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania, di seguito "AOEC". Le convenzioni sono accordi di natura contrattuale, nell'ambito dei poteri discrezionali dell'AOEC previa valutazione e verifica in merito alla fattibilità e requisiti giuridici e amministrativi, stipulate di regola con altre aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni (PA), enti sanitari privati accreditati e non accreditati con il SSR o associazioni private senza scopo di lucro (associazioni, fondazioni) e associazioni di volontariato/onlus.

Art. 2

Tipi di convenzioni

Disciplina

L'AOEC conclude i seguenti tipi di convenzioni:

Convenzioni strettamente connesse all'indirizzo politico-amministrativo

a) Convenzioni con altre aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni, istituzioni sanitarie private non accreditate con il SSR e associazioni private senza scopo di lucro in base alle quali l'AOEC eroga alle stesse prestazioni professionali di personale dirigente dei vari ruoli ovvero convenzioni con altre aziende sanitarie in base alle quali l'AOEC fruisce di prestazioni di dirigenti di esse. Sono disciplinate:

- dall'art. 58, c. 2, lettera a) CCNL medici e veterinari dell'8/6/00, se hanno ad oggetto prestazioni di dirigenti medici;
- dall'art. 58, c. 2, lettera a) CCNL dirigenti non medici dell'8/6/00, se hanno ad oggetto prestazioni di dirigenti sanitari;
- dall'art. 62, c. 2, CCNL dirigenti non medici dell'8/6/00, se hanno ad oggetto prestazioni di dirigenti amministrativi/tecnici/professionali.

b) Convenzioni con strutture di altra azienda del SSR o di altra struttura sanitaria non accreditate con il SSN e con il SSR. Sono disciplinate:

- dall'art. 56 del CCNL dirigenti medici e dall'art. 56 del CCNL dirigenti non medici, limitatamente ai dirigenti sanitari;
- dal Decreto dell'Assessore della Salute della regione siciliana n. 337 del 7/03/2014
- dal regolamento aziendale dell'attività libero professionale.

c) Convenzioni con Università per il tirocinio di medici specializzandi. Sono disciplinate dal Decreto interministeriale (MIUR e MdS) del 13/06/2017 n. 402.

d) Convenzioni con Università/Istituti scolastici pubblici/privati per tirocini formativi e di orientamento. Sono disciplinate:

- dal D.M. 25/3/98 n. 142 che approva il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento
- dalla Legge n° 53 del 28 marzo 2003 disciplinata dal successivo decreto legislativo 15 /4 /2005 n° 77 sull'alternanza scuola/lavoro quale modalità di realizzazione del sistema d'istruzione e formazione degli studenti degli istituti di II grado
- dalla legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) che pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) nel secondo ciclo di istruzione

e) Convenzioni con PA dirette a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune Sono disciplinate dall'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i..

f) Convenzioni con organizzazioni di volontariato/onlus per fruire di prestazioni delle stesse. Sono disciplinate:

- dalla legge 266 del 11/08/1991 (legge-quadro sul volontariato)
- dalla legge 20/2/1995, n. 12 avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato che prevede la partecipazione attiva delle Associazioni ONLUS volontarie, a fianco delle Istituzioni, nella risposta ai bisogni di rilevanza sociale
- dalla l'art. 6 della Legge 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Art. 3

Competenza

1. La competenza alla stipula delle convenzioni è in capo al Direttore Generale dell'AOE Cannizzaro, su proposta del Direttore Sanitario Aziendale, se hanno ad oggetto prestazioni sanitarie, o del Direttore Amministrativo, se hanno ad oggetto prestazioni amministrative, previa valutazione e verifica in merito alla fattibilità e requisiti giuridici e amministrativi da parte dei competenti Uffici nonché parere favorevole del Direttore della Struttura Operativa complessa di afferenza ovvero del Direttore del Dipartimento laddove la struttura di riferimento sia una Struttura operativa semplice dipartimentale.
2. La Direzione generale, sentito il parere favorevole della Direzione sanitaria, della Direzione amministrativa e dei responsabili delle strutture coinvolte (cui spetta per competenza l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzionamento), decide in merito all'opportunità di attivare ogni specifico rapporto convenzionale, nell'ambito dei propri poteri discrezionali.

Art. 4

Norma procedurale

1. Salvo quanto previsto nei commi successivi, i procedimenti diretti alla stipulazione delle convenzioni sono definiti dall'Ufficio competente.
2. In conformità ai principi in materia di contratti pubblici, la stipulazione è preceduta da provvedimento amministrativo del Direttore Generale, anche quando non prevede un corrispettivo a fronte di una prestazione.
3. La stipulazione è effettuata con scrittura privata firmata in calce dalle parti o con firma digitale, trasmessa via mail, mail/PEC, salvo che l'altra parte richieda la spedizione via posta.
4. Tutte le convenzioni stipulate con l'AOEC per le attività all'interno delle strutture aziendali che regolamentano svolgimento di attività all'interno delle strutture aziendali- ad eccezione di quelle di cui al punto c) dell'art. 2 del presente regolamento - devono prevedere la copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e responsabilità civile verso terzi ai soggetti che svolgeranno le citate attività.
5. Le attività proposte, oggetto di convenzione, non devono essere sovrapponibili ad attività già svolte all'interno delle strutture dell'azienda.
6. Le strutture sanitarie non accreditate con il SSN e con il SSR e le associazioni di volontariato/onlus hanno obbligo di produrre, unitamente all'istanza di stipula adeguatamente motivata e contenente tutti gli elementi utili a definire il rapporto convenzionale, i seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo;
 - b) copia dello statuto;
 - c) elenco nominativo aggiornato di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (sottoscritto in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione);

- d) relazione concernente l'attività svolta dall'organizzazione e quella in programma (sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'organizzazione);
- e) copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- f) dichiarazione che attesti che coloro che ricoprono le diverse cariche associative nonché i professionisti che prestano attività presso la struttura/associazione non hanno legami di parentela fino al IV grado e affinità fino al II grado con dipendenti dell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania.

Le associazioni di volontariato, inoltre, devono produrre:

- g) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la determinante prevalenza dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati;
- h) dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti che il personale volontario impegnato nelle attività oggetto della convenzione non percepisce alcun compenso;
- i) decreto di iscrizione nell'elenco regionale del volontariato con indicazione del relativo numero di posizione.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alla lett. f) e g) anche dopo la stipula della convenzione comporterà l'immediata revoca della convenzione e l'impossibilità di procedere a nuovo rapporto convenzionale per un periodo di cinque anni.